

## **5. Concessione di garanzie alle Pmi ed intensità dell'aiuto.**

Ai sensi dell'attività I.4.1 "Accesso al credito delle Pmi" del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, i destinatari finali della Misura sono le Pmi piemontesi operanti nei settori di cui all'allegato al presente Bando.

Sulla base di quanto disposto al successivo articolo 7 i Confidi assegnatari delle risorse del Fondo si impegnano infatti a rilasciare nuove garanzie in favore delle Pmi piemontesi a fronte dei finanziamenti dalle medesime contratti per lo svolgimento della loro attività. Il rilascio di tali garanzie genera un aiuto che viene integralmente trasferito alle Pmi beneficiarie delle stesse.

Le Pmi - così come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 - devono essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese della CCIAA, avere una sede operativa attiva sul territorio regionale e non devono essere classificabili come "imprese in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria applicabile<sup>1</sup>.

Le garanzie devono essere concesse al fine di assicurare un più ampio accesso ai finanziamenti connessi alla creazione, alla crescita e allo sviluppo delle Pmi, alla prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie e alla rinegoziazione dei prestiti preesistenti concessi a favore delle Pmi piemontesi. In ogni caso le garanzie devono essere concesse per attività che i Confidi giudicano potenzialmente redditizie valutando altresì la loro capacità finanziaria, economica e patrimoniale nonché la validità tecnico-economica-finanziaria dell'intervento sulla base di idonea documentazione presentata dalla Pmi (business plan).

L'agevolazione alle Pmi è concessa per ogni garanzia ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla GUCE L379 del 28/12/2006 e nel rispetto delle linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), e successivi adeguamenti (il Metodo). Il Regolamento de minimis n. 1998/2006 avrà efficacia fino al 30/06/2014 e pertanto la concessione di aiuti alle garanzie, a far data dal

<sup>1</sup> Cfr. Art. 1 comma 7 del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e ss.mm.ii.



01/07/2014, dovrà essere conforme all'emanando nuovo regolamento de minimis e all'eventuale relativo metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle Pmi, con le conseguenti opportune e necessarie modifiche e integrazioni di tutti gli atti discendenti dalla presente determinazione.

In base al Metodo:

- l'importo massimo garantito è fissato a 2,5 milioni di euro per singolo debitore;
- la copertura massima delle garanzie non può superare l'80% di ciascun finanziamento sottostante e le suddette garanzie non sono automaticamente prorogabili;
- la durata della garanzia è limitata alla durata dell'operazione sottesa e non supererà in generale i 30 anni.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione europea.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non potrà beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento "de minimis", neppure per la sola parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio "de minimis" non potrà essere invocato per questa misura d'aiuto, né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

L'impresa richiedente la garanzia consortile, all'atto della domanda di rilascio della stessa, deve dichiarare al Confidi di riferimento tutti gli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti e si impegna a comunicare in forma scritta al Confidi, tutti gli aiuti in regime "de minimis" ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rilascio della garanzia e quella di concessione della stessa.

In caso di insolvenza dell'impresa beneficiaria dovrà essere esperita ogni utile azione per il recupero del credito, anche attraverso procedure concorsuali.

